



**Comitato Regionale Campania
Corte Sportiva di Appello**

Sede: Via A. Longo 46 – 80127 NAPOLI

Tel. 0815604766

<http://www.campania.fip.it> - e-mail: cortesportiva@campania.fip.it

COMUNICATO UFFICIALE N. 985 DEL 15.3.2024

Corte Sportiva di Appello n. 21

Seduta del 15.3.2024

Presidente: Avv. Pasquale Raganati

Componenti: Avv. Paolo Calcagni, Avv. Giancarlo Borrelli

- visto il reclamo d'urgenza presentato dalla Società G.S. Meomartini avverso il provvedimento del Giudice Sportivo n. 571, di cui al C.U. n° 946 del 13/03/2024, relativo alla gara n° 412 del Campionato Divisione regionale 1, con il quale veniva irrogata al tesserato GIOVANNI CAMPANELLI la squalifica per 2 gare per comportamento minaccioso, intimidatorio e/o violento a livello di tentativo nei confronti di altri tesserati per fatti non attinenti al gioco [art. 33,3/1c RG];

- sentito il primo arbitro, sig. Fabio Petrillo, il quale conferma quanto riportato nell'allegato al referto di gara; conferma altresì il reciproco comportamento minaccioso dei due tesserati e le frasi dagli stessi pronunciate; riferisce infine di non avere certezza che vi sia stato contatto fisico tra i due tesserati;

- sentito il secondo arbitro, sig. Antonio Alessio Della Sala, il quale precisa di aver visto dalla sua posizione i due giocatori "faccia a faccia", escludendo il contatto fisico;

- sentito l'Udc, sig. Simone Sellitto, il quale riferisce che è stato il giocatore della squadra avversaria, poi espulso, ad avvicinarsi al tesserato Campanelli; precisa altresì di non aver visto il contatto fisico tra i due tesserati;

- sentita la sig.ra Fiorella Maria Berruti, dirigente della Società G.S. Meomartini, la quale si riporta al reclamo e precisa che mentre il tesserato Campanelli indietreggiava verso la propria panchina, veniva raggiunto dal giocatore avversario e che, giunti faccia a faccia, il predetto Campanelli reagiva all'atteggiamento minaccioso dell'avversario, pronunciando una frase offensiva;

- rilevato che, ai sensi dell'art. 83 RG, non sono utilizzabili, nel caso di specie, le immagini televisive prodotte dalla Società reclamante;

- ritenuto che dall'espletata istruttoria risulta confermato il comportamento minaccioso tenuto dal tesserato Campanelli;

- ritenuto però che al tesserato Campanelli risultano applicabili le attenuanti di cui all'art. 21,4 r.g. stante l'assenza di precedenti

PQM

in parziale accoglimento del reclamo commina al tesserato Giovanni Campanelli la sanzione della squalifica per una giornata, ai sensi degli artt. 33,3/1c RG e 21,4 RG.

Dispone incamerarsi il 50% della tassa reclamo.

Napoli, 15 marzo 2024

Il Presidente

Avv. Pasquale Raganati